

# COMUNE DI NOMAGLIO

## Città Metropolitana di Torino

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12

**OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2022.**

L'anno duemilaventidue, addì ventisei, del mese di aprile, alle ore **ventuno** e minuti **quindici**, nella sala delle adunanze consiliari.

Alla Prima convocazione in sessione **ORDINARIA**, che è stata partecipata ai Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale :

COGNOME e NOME	PRESENTE
1. PELLER Ellade Giacinta - Sindaco	Sì
2. MANIA Elena - Consigliere	No
3. CRESTO MISEROGLIO Wilmer - Consigliere	Sì
4. GUGLIELMETTI Nicolò - Consigliere	No
5. ENRIONE Davide - Consigliere	Sì
6. FILIPPI Carlo Domenico - Consigliere	Sì
7. MORA Claudio - Consigliere	Sì
8. PERRIN Miranda Edoarda - Consigliere	Sì
9. VIGLIO Elisa - Consigliere	Sì
10. BUSCA Emiliano - Consigliere	Sì
11. GIANSETTO Ilaria Marilena - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

- Presiede la Signora **PELLER Ellade Giacinta** nella sua qualità di SINDACO.
- Assiste la Signora **MAZZARINO Dr.ssa Ingrid** Vice Segretario Comunale.

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **PREMESSO** che:

- l'articolo 1, comma 639 e ss., della L. 147/2013, ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, tassa sui rifiuti che sostituisce i precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- i criteri di applicazione della TARI trovano origine dal DPR n. 158/99, che contiene il cd. 'metodo normalizzato' utilizzato per la quantificazione della parte fissa e variabile delle tariffe;
- l'Art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, risulta applicabile, a norma dell'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, anche alla Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il comma 702 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013, dà atto che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

### **RICHIAMATI:**

- la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), comma 738 che cita testualmente: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta comunale unica di cui all'Art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 738”*;
- l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 del 17/03/2020 (cd “decreto Cura Italia”), convertito in legge 24/04/2020, n.27 che, al comma 5 prevedeva che i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, potessero approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30/06/2020 ad oggetto *“APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2020 - CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI DELL'ART.107, COMMA 5 D.L.18/2020 CONVERTITO IN LEGGE 24/04/2020, N. 27”*;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 17/11/2020 ad oggetto *“APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2020”*;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale *“... Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile ...”*;

**RICHIAMATE** le seguenti deliberazioni di ARERA che hanno introdotto il Nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) :

- Deliberazione n. 443/2019 recante *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”*, ed in particolare l'art. 6, rubricato *““Procedure di approvazione”*, che prevede che il Piano Economico

Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;

- Deliberazione n. 444/2019 recante “*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*”:
- Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente*”;
- Deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3.08.2021 di ARERA, con la quale l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l’impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, “... *basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...*”;
- Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;

**CONSIDERATO** che l’art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che

- “... *ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...*”;
- Il Piano Finanziario è soggetto “... *ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...*”;

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibito, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**VERIFICATO** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio “*chi inquina paga*”, sancito dall’[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti.

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell’art. 6 della Deliberazione 443/2019 di ARERA, il gestore predisporre il Piano Economico Finanziario secondo quanto previsto dal nuovo MTR, e lo trasmette all’ente territorialmente competente affinché lo validi, assumendo le proprie determinazioni e trasmettendole ad ARERA, entro 30 giorni, per l’approvazione;

**PRESO ATTO**, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

**DATO ATTO** che :

- il comune di Nomaglio ha inoltrato in data 14/02/2022 prot. 209 al Consorzio Canavesano Ambiente (CCA), quale Ente Territorialmente competente, i dati contabili relativi ai propri costi e ricavi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il Consorzio Canavesano Ambiente (CCA), quale Ente Territorialmente competente in materia di approvazione dei PEF, ha inviato tramite mail in data 24.04.2022 (ns . prot. n. 533 del 26.04.2022), le relazioni di accompagnamento del CCA e della SCS S.p.a., la dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante della predetta società SCS e ha confermato il Piano Finanziario definitivo pluriennale 2022/2025, approvato dall'Assemblea nella seduta del 21/04/2022, già inviato in data (ns. prot. n. 508 del 20.04.2022), quale parte integrante e sostanziale della medesima;
- nell'ambito del PEF pluriennale 2022/2025 si prende atto del Pef relativo all'annualità 2022, pari ad € 51.006, e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito 2022;
- ogni anno si provvederà a prendere atto della relativa annualità, fatte salve eventuali rettifiche che andranno verificate con il CCA;

**CONSIDERATO** che :

- per l'anno 2022 il costo complessivo del servizio previsto dal PEF redatto e approvato dal CCA, pari ad € 51.006,00 e derivante dall'applicazione del nuovo MTR fissato da ARERA, viene suddiviso secondo le voci che in base al DPR 158/99 compongono la parte fissa e parte variabile della tariffa;
- i costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari ad € 30.030,00 pari al 58,88% del totale di costi;
- i costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari ad € 20.976,00 pari al 41,12% del totale dei costi;

**ACQUISITO** il parere favorevole espresso sulla proposta dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile ai sensi del comma 1 art. 49 D.Lgs n. 267/2000;

**CON** voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di Legge

### **DELIBERA**

1. Di dare atto che la presente narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto:
  - ✓ del Piano Finanziario, pluriennale 2022/2025, annualità 2022 per il Comune di Nomaglio (allegato 1), approvato dal Consorzio CCA, in qualità di Ente territorialmente competente in materia di approvazione dei PEF, con il quale sono stati definiti i costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti del Comune di Nomaglio come riportati nel corpo del presente provvedimento;
  - ✓ della relazione redatta dal Consorzio Canavesano Ambiente (allegato 2);
  - ✓ della relazione redatta dalla società SCS S.p.A. e datata 15/02/2022 (allegato 3);

✓ della dichiarazione di veridicità rilasciata dal Legale Rappresentante della società SCS S.p.A., datata 15/02/2022 e concernente la veridicità e completezza dei dati e delle informazioni trasmesse al Comune ai fini tariffari (allegato 4);

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere agli adempimenti connessi con il presente provvedimento,

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

In esecuzione dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 viene di seguito trascritto integralmente il parere riportato sulla proposta di deliberazione: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta".

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI E COMMERCIO**  
(Peller Ellade Giacinta)

In esecuzione dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 viene di seguito trascritto integralmente il parere riportato sulla proposta di deliberazione: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del DL 18.08.2000 N° 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra esposta"

**IL REONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
(Rag. MORENA Cecilia)

Il presente verbale, salva ulteriore sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

---

Della suesata deliberazione viene curata oggi:

la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – c. 1 – del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.

---

Nomaglio, lì 27/04/2022

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

---

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – D.Lgs n. 267/2000 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione;

è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art \_\_\_\_\_;

è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs n. 267/2000.

Nomaglio, lì 26-apr-2022

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

---

26/04/2022